

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dall'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.

Determinazione n. 11251 del 14/10/2025

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dall'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.

N. 11251 DI DATA 14 OTTOBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 76. Decadenza parziale dall'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, anno scolastico 2021-2022.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00122

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 disciplina al Titolo V, Capo II, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio; in particolare, l'articolo 76 della citata legge provinciale prevede la concessione di assegni di studio a favore degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie.

Il Regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, disciplina, al Capo III, le modalità di concessione degli assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie per le spese di iscrizione e frequenza; in particolare l'articolo 20 del citato Regolamento prevede che la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, stabilisca i criteri di valutazione della condizione economica familiare, i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio e la misura minima e massima dello stesso.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 2 ottobre 2020, sono stati approvati i criteri di valutazione della condizione economica familiare ICEF e le modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, relativamente all'anno scolastico 2020-2021.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" stabilisce, all'articolo 71, le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; l'articolo 75 del citato decreto prevede che, qualora dal controllo di una dichiarazione sostitutiva, emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022, sono state approvate le direttive in materia dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00; in particolare l'allegato A) della citata deliberazione stabilisce quanto segue:

- al punto 6 "Controlli sulle dichiarazioni ICEF", che il controllo sui dati dichiarati nella domanda, non

riconducibili alle dichiarazioni ICEF, nonché le eventuali segnalazioni all'Autorità giudiziaria nel caso di riscontro di false dichiarazioni rese nella domanda, rimangono in capo alle strutture, soggetti o enti competenti per l'assegnazione dei benefici; inoltre alle strutture o enti che assegnano i benefici competono in ogni caso gli adempimenti amministrativi conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF o di quanto dichiarato nella domanda con riferimento, in particolare, alla decadenza dal beneficio in tutti i casi in cui il dato non veritiero sia stato direttamente influente ai fini della concessione o della quantificazione dello stesso;

- al punto 11 "Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive", che in caso di accertata presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali sanabili, di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, l'Amministrazione dichiara la decadenza (totale o parziale) dal beneficio, se già concesso, e dispone il recupero delle somme indebitamente percepite. In particolare, dispone la decadenza totale quando il controllo sulla dichiarazione rivela la non sussistenza di un requisito presupposto necessario per l'ammissione al beneficio. Quando invece la dichiarazione non veritiera riguarda un elemento rilevante ai fini della determinazione del quantum del beneficio, dispone la decadenza dalla parte del beneficio indebitamente conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera.

Con determinazione del Servizio Istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, sono stati concessi agli RIFERIMENTO : 2025-S167-00122

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie gli assegni di studio per l'anno scolastico 2021-2022. Con comunicazione acquisita al protocollo n. 55648 di data 23 gennaio 2025, il Nucleo di Controllo ICEF ha trasmesso al Servizio istruzione l'elenco delle domande "Assegno di studio paritarie 2021-2022" sottoposte a verifica per l'anno di reddito 2020, nel quale figura, fra le altre, la domanda ID 14722092.

Con successiva comunicazione dell'1 luglio 2025, assunta a protocollo n. 532282 di data 3 luglio 2025, il Nucleo di Controllo ICEF ha segnalato al Servizio istruzione la modifica d'ufficio della dichiarazione ICEF 2021 - redditi 2020 connessa alla domanda di assegno di studio ID 14722092 per l'anno scolastico 2021-2022, in seguito alla quale l'importo del beneficio spettante è variato da euro 1.038,00 a euro 959,00.

Con lettera raccomandata del Servizio istruzione protocollo n. 626422 di data 7 agosto 2025, è stato comunicato al richiedente l'esito della modifica d'ufficio delle dichiarazioni ICEF connesse alla domanda di assegno di studio ID 14722092, nonché l'avvio del procedimento finalizzato alla decadenza parziale dal beneficio e al recupero dell'indebito vantaggio percepito, invitando l'interessato a inviare eventuali osservazioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.

Il procedimento è stato sospeso dal 14 agosto 2025 al 29 agosto 2025, ultimo giorno utile per l'invio di eventuali osservazioni e, preso atto che entro la scadenza sopra indicata non è pervenuta alcuna comunicazione, si rende necessario disporre con il presente provvedimento la decadenza parziale dall'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2021-2022, con la determinazione del Servizio istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, e procedere al recupero della somma complessiva di euro 79,00, pari all'indebito vantaggio percepito.

Ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse. Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

- visto il Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
- visto l'articolo 53 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2488 del 22 dicembre 2022 e ss. mm;
- visti gli atti citati in premessa,

DETERMINA

RIFERIMENTO : 2025-S167-00122

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la decadenza parziale dall'assegno di studio concesso, per l'anno scolastico 2021-2022, con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione n. 4569 di data 6 maggio 2022, modificata con determinazione del medesimo Servizio n. 6496 di data 21 giugno 2022, e relativo alla domanda ID 14722092 così come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente procedimento;

2. di stabilire, per quanto esposto in premessa, che per effetto della decadenza parziale dall'assegno di studio di cui al precedente punto 1, il richiedente deve restituire alla Provincia autonoma di Trento la somma di euro 79,00 pari all'importo indebitamente percepito, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

3. di dare atto che, decorso il termine di cui al punto 2, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo oggetto di decadenza, con l'addebito degli interessi di mora, delle spese di riscossione e quant'altro dovuto in base alle presenti disposizioni di legge, a termini dell'art. 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7;

4. di accertare e imputare l'importo di euro 79,00 sul capitolo E132360-006 dell'esercizio finanziario 2025;

5. di accertare e imputare sul capitolo E121150-010 dell'esercizio finanziario 2025 gli interessi maturati dopo il termine posto per il pagamento e quantificati al tasso legale vigente periodo per periodo fino al soddisfo;

6. di dare atto che, ai sensi della legge provinciale 23/92 sull'attività amministrativa e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, l'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento non viene pubblicato; è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;

8. di dare atto che il procedimento avviato in data 1 luglio 2025, sospeso come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento nel rispetto dei termini fissati;

9. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

RIFERIMENTO : 2025-S167-00122

Pag 4 di 5 CC - FG

Num. prog. 4 di 5

001 Documento riservato Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Sandra Cainelli RIFERIMENTO : 2025-S167-00122

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5